

Deliberazione n. 36 /2018/PRSE



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 23 novembre 2017*

*composta dai magistrati:*

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Elisabetta USAI	Referendario relatore

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2017;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di SAN GERMANO DEI BERICI (VI);


VISTA l'ordinanza del Presidente n. 66/2017 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Referendario Elisabetta Usai;

#### FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte dei conti (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR, rispettivamente per il Rendiconto 2015 e per il Bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici*



*per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").*


Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla L. cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la L. 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, il quale impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio" (Corte cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità



sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò premesso, tenuto conto degli esiti del controllo per il precedente esercizio, di cui alla delibera n. 346/2017/PRNO, sulla base dell'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di previsione 2016-2018, si evidenziano, per il 2015, le seguenti irregolarità e criticità.

1. L'Ente è incorso nella violazione dell'art. 227, comma 1, TUEL per ritardo, benché non grave, nell'approvazione del Rendiconto (16 maggio 2016), con conseguente rallentamento del ciclo di bilancio per l'esercizio considerato, confermato dal ricorso alla gestione provvisoria nel 2016.

Una corretta tempistica di approvazione del Rendiconto, si rileva, è espressione di una attività amministrativa efficiente e ben programmata.

L'importanza non meramente formale di tale aspetto gestionale, inoltre, è rinvenibile nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 TUEL che individuano nell'approvazione del Rendiconto l'atto formale di definizione della consistenza quantitativa e qualitativa dell'avanzo, legittimante l'utilizzo di tale margine alle sole casistiche specificamente indicate e con i limiti ivi descritti.

2. Il Revisore dell'Ente ha dichiarato che, nel corso dell'esercizio 2015, non si sono rese necessarie variazioni al Fondo pluriennale vincolato (punto 1.2.6.4 del Questionario sul Rendiconto 2015). Tuttavia, si è riscontrato che il FPV in uscita in conto capitale è stato quantificato in 496.563,35 euro in sede di riaccertamento straordinario dei residui (delibera n. 23 del 27 aprile 2015) per poi essere rideterminato in 341.759,10 euro in occasione del riaccertamento ordinario dei residui per il medesimo esercizio (delibera n. 20 del 7 aprile 2016), importo, quest'ultimo, effettivamente indicato, nel Questionario medesimo, sia al punto 1.1.1 (equilibrio di parte capitale) che al punto 1.2.6.2 (evoluzione del FPV).

Inoltre, si evidenzia che, al punto 1.2.6.5 del Questionario, emerge che a chiusura dell'esercizio 2015 le spese di investimento non impegnate (compresi gli stanziamenti al FPV) a fronte di entrate esigibili, non sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato o destinato ad investimenti ai sensi dei punti 5.4 e 9.2, All. 4/2 del D.lgs. 118/2011, ma, bensì, nell'avanzo libero per "esiguità" delle relative somme (1.2.6.5.a del Questionario).

La Sezione, con nota n. 11703 del 6 ottobre 2017 ha chiesto di giustificare tale modalità operativa e l'Ente, con nota prot. n. 0012609 dell'8 novembre 2017, ha ritenuto opportuno approntare rimedio mediante l'imputazione dell'importo confluito nell'avanzo di amministrazione (euro 51.093,69) nei "Fondi accantonati per investimenti" in sede di predisposizione del prossimo Rendiconto (esercizio 2017).

La Sezione si riserva di verificare l'adozione della misura indicata.

3. La Sezione, in merito alla regolarità del versamento delle entrate riscosse nel conto di tesoreria, prende atto dell'impegno dell'Ente di provvedere alla contabilizzazione dei versamenti operati dal concessionario al lordo dell'aggio ad esso dovuto a partire dall'esercizio in corso.

4. La Sezione, con nota n. 11703 del 6 ottobre 2017, ha chiesto chiarimenti in merito al massiccio decremento dei residui passivi (-68,95% pari a 751.340,87 euro) registrato alla fine del 2015 (con esiguo decremento dei residui attivi, pari al -2,77% ovvero a 22.477,48 euro) rispetto all'esercizio precedente.

L'Ente, con nota prot. n. 0012609 dell'8 novembre 2017, ha ricondotto detta diminuzione agli effetti della reimputazione al 2016 dei vari impegni di spesa accertati come ancora non esigibili in sede di riaccertamento straordinario e ordinario.

Preso atto della dichiarazione resa dal Comune, si invita al massimo rigore nella verifica del rispetto dei principi della competenza c.d. rafforzata nella formulazione degli impegni di spesa al fine di una corretta programmazione della capacità di spesa negli esercizi considerati nel BP e della esatta definizione degli equilibri di bilancio.

5. Con riguardo alla gestione delle partecipazioni societarie del Comune, in sede istruttoria, con nota n. 11703 del 6 ottobre 2017, è stato chiesto di fornire una relazione aggiornata, con particolare attenzione per le società Gal Terra Berica Società Cooperativa (al 31 dicembre 2015 in perdita per -23.286,00 euro) ed Esco Berica s.r.l. e Utilya s.r.l. (in utile al 31 dicembre 2015, ma con un elevato indebitamento rispetto al patrimonio netto), anche alla luce delle osservazioni già formulate dalla Sezione con delibera n. 346/2017/PRNO.

L'Ente, in sede di riscontro istruttorio con nota prot. n. 0012609 dell'8 novembre 2017, ha comunicato che, con deliberazione n. 9 del 18 aprile 2016, di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni ai sensi dell'art. 1, comma 611 della L. 190/2014, è stata decisa la dismissione della Gal Terra Berica Società Cooperativa, con previsione di conclusione della relativa procedura entro il 31 dicembre 2016.

Tuttavia, solo con deliberazione n. 31 del 28 novembre 2016, la Società è stata messa in liquidazione e la relativa procedura (avviata, secondo quanto riferito dall'Ente, in data 20 dicembre 2016), a quanto consta agli atti, non è stata ancora conclusa.

Per ciò che concerne la Escoberica s.r.l., il Comune ha comunicato che, con deliberazione n. 43 del 28 settembre 2017, è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, con la quale è stata decisa la liquidazione della Società entro il 2018.

Con riferimento, invece, alla Utilya s.r.l., l'Ente, con la testè citata deliberazione n. 43/2017 di revisione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie, ha adottato una decisione di mantenimento della relativa titolarità sulla base di una valutazione di indispensabilità della Società, affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani (il cui contratto scadrà nel 2023) e di accertamento dell'esercizio di una delle attività consentite dall'art. 4 del D.lgs. 175/2016 oltre che della convenienza di detta titolarità poiché il risultato di esercizio della Società *“è costantemente attivo e non sono stati effettuati, a carico del bilancio comunale, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, o rilasciate garanzie, Inoltre, il costo del servizio pro capite nel 2016 per il Comune di San Germano dei Berici, è pari ad € 78,76, contro un costo medio pro capite della Regione Veneto di € 137,00/abitate (dati 2015 - fonte ARPAV) e un costo medio pro capite in Italia di € 169,97/abitate (dati 2015 - fonte ISPRA)”*.

Tuttavia, il Comune ha dichiarato il ricorrere dell'ipotesi di obbligatoria razionalizzazione della Società per il verificarsi della condizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) del medesimo decreto (*“società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”*) che imporrebbe, in base al



combinato disposto degli artt. 20 e 24 del D.lgs. 175/2016, la cessione o la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La Sezione, preso atto di quanto dichiarato, sollecita la celere definizione delle procedure di liquidazione avviate dall'Ente e si riserva di valutare il rispetto delle condizioni legittimanti il mantenimento della titolarità nei soggetti partecipati prescritte dal D.lgs. 175/2016 oltre che l'eventuale violazione degli obblighi di cessione o razionalizzazione poc'anzi ricordati.

6. Con la più volte menzionata nota prot. n. 0012609 dell'8 novembre 2017 il Comune ha dichiarato che il Responsabile del servizio finanziario non ha assunto *“un provvedimento specifico contenente la giacenza vincolata, dal momento che al 1 gennaio 2016 non erano presenti in cassa somme vincolate per le quali fosse necessario adottare una determinazione.”*.

Si segnala la necessità che il Responsabile finanziario provveda a formulare una dichiarazione circa la sussistenza di vincoli di cassa benché di contenuto accertativo in senso negativo.

### PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- segnala la violazione dell'art. 227, comma 1, TUEL per ritardo nell'approvazione del Rendiconto;
- sollecita il rispetto dei punti 5.4 e 9.2, All. 4/2 del D.lgs. 118/2011 in merito alla determinazione della quota del risultato di amministrazione destinato ad investimenti nei termini chiariti nella parte motiva;
- invita alla contabilizzazione dei versamenti operati dal concessionario al lordo dell'aggio ad esso dovuto a partire dell'esercizio in corso;
- invita al massimo rigore nella verifica del rispetto dei principi della competenza c.d. rafforzata nella formulazione degli impegni di spesa;
- sollecita la celere definizione delle procedure di liquidazione delle proprie partecipazioni societarie avviate dall'Ente;
- segnala la necessità che il Responsabile finanziario provveda a formulare una dichiarazione circa la sussistenza di vincoli di cassa benché di contenuto accertativo in senso negativo.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di SAN GERMANO DEI BERICI (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 novembre 2017.

Il Magistrato relatore

  
Elisabetta Usai

Il Presidente

Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il 05/02/2018

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese



